

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MAGLIOCCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1996

Modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, relativamente alla costituzione di comunità montane
interprovinciali insistenti su aree montane omogenee

ONOREVOLI SENATORI. - L'applicazione automatica della previsione legislativa di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (con la provincializzazione obbligatoria delle comunità montane interprovinciali) realizza un effetto fortemente negativo per l'azione di promozione e di valorizzazione delle zone montane, pregiudicando la omogeneità geografica e socio-economica di comprensori montani unitari, consolidati da tempo, ancorchè appartenenti a due province differenti, come quello dei Monti Aurunci nel Lazio, a cavallo tra le province di Frosinone e di Latina, che - secondo la citata legge n. 142 del 1990 - dovrebbe essere innaturalmente suddiviso in due comunità montane (una per ciascuna provincia).

Per evitare tale evidente distorsione legislativa che, tra l'altro, prevede un notevole aumento degli enti montani, in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica, si propone l'approvazione del presente disegno di legge di modifica dell'articolo 28, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per le motivazioni sopra riportate.

Pertanto, l'approvazione della nostra proposta, in presenza di numerose province di nuova costituzione, eviterebbe la conseguente e innaturale divisione delle comunità montane preesistenti, insistenti su aree montane fortemente omogenee ancorchè su differenti province.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Costituzione delle comunità montane interprovinciali)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole «parzialmente montani» sono inserite le seguenti «di norma».

2. Per le aree montane fortemente omogenee insistenti su più province, le Regioni possono prevedere la costituzione di comunità montane interprovinciali.

3. Le regioni provvedono a regolare i rapporti tra le comunità montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani insistenti su aree montane fortemente omogenee appartenenti a più province e le province medesime.

4. Il termine di un anno di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1996.

